

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 278

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14)

Trasmesso alla Presidenza il 23 settembre 2003

Schema di decreto legislativo: attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L176 del 5 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.182 del 5 agosto 1999, che ha dato attuazione alla predetta direttiva 97/67/CE;

Visto l'articolo 19 della legge 3 febbraio 2002, n. 14 (legge comunitaria 2002), che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 2002/39/CE;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 17 aprile 2000, recante conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane s.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.102 del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n.DGRQS/2914, recante "Istruzioni in ordine alla direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;

Vista, inoltre, la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n.DGRQS/2915, con la quale si definisce l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.304 del 30 dicembre 2002;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Tutela della riserva

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è così sostituita:

“b) definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo;”.

Art. 2

Servizio universale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, dopo le parole “tutti i punti del territorio nazionale” sono aggiunte le seguenti:

“, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane,”.

Art. 3

Trasferimento di sovvenzioni

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è inserito il seguente comma 5 bis:

“5 bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell’area dei servizi riservati a quella del servizio universale è autorizzato dall’Autorità di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L’Autorità notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.”

Art. 4 Servizi riservati

1. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è sostituito dal seguente:

“1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo:

- a) il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l’invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;**
- b) il limite di peso è di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l’invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso.”.**

Art. 5 Termine per i versamenti

1. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole “entro il 30 giugno” sono sostituite da “entro il 30 settembre”.

Art. 6 Condizioni economiche

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è inserito il seguente comma 3 bis:

“3 bis. Il fornitore del servizio universale è tenuto:

- a. ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;**
- b. a operare affinché i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;**

- c. ad applicare i prezzi e le tariffe nonché le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;
- d. a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili.”.

Art. 7 Reclami

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è inserito il seguente comma 5 bis:

“5 bis. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorità di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorità può richiedere modifiche alle procedure anzidette.”.

Art. 8 Sanzioni

- 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole “da lire dieci milioni a lire cento milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque”.
- 2. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole “da lire dieci milioni a lire cento milioni” sono sostituite dalle seguenti “da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque”.
- 3. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole “da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni” sono sostituite dalle seguenti “da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidue”.
- 4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole “da lire un milione a lire dieci milioni” sono sostituite dalle seguenti “da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro”.
- 5. All'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole “da lire tre milioni a lire trenta milioni” sono sostituite dalle seguenti “da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre”.
- 6. All'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 22 luglio 1991, n.261, le parole “da lire un milione a lire dieci milioni” sono sostituite dalle seguenti “da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro”.

Art. 9
Norme transitorie

1. Nelle licenze individuali rilasciate fino al 31 dicembre 2002 dall'Autorità di regolamentazione del settore postale i limiti di peso e di prezzo sono da considerare automaticamente modificati in ragione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come sostituito per effetto dall'articolo 4, comma 1, del presente provvedimento.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a